



Bologna – Roma, 08 aprile 2019

Egregio Presidente,
Egredi Onorevoli,

di seguito troverete il contributo dell'Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari, per quanto di propria competenza, all'attività parlamentare avente ad oggetto il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis).

1. Necessità di disciplinare autonomamente le professioni sportive valorizzando la specificità dello sport (art. 4 DDL)

Il DDL prevede all'art. 4, comma 1, che *'allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.....'*

In primo luogo, giova rappresentare come, con specifico riferimento al punto c), sia compito del governo l' *'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b), della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza'*.

Ritiene A.Di.Se., sul piano metodologico, che tale materia debba essere oggetto di un decreto specifico, che affronti e disciplini in maniera dettagliata l'argomento, e non rientrare in un provvedimento più generale riferito all'ordinamento sportivo.

Il rapporto di lavoro sportivo, infatti, dal 1981, è qualificato, in ambito giuslavoristico, come di natura 'speciale', in quanto presenta peculiarità tali da richiedere deroghe, anche molto impattanti, rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro ordinario.

Già il provvedimento del 1981, risalente ormai a quasi quarant'anni fa, presentava una serie di eccezioni e deroghe rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro ordinario.

E, oggi, siffatte differenze sono ancor più pregnanti, tanto si sono evolute le discipline sportive e di conseguenza le specificità di chi vi opera.

Che non sono soltanto allenatori e atleti, ma anche coloro che, nel provvedimento legislativo del 1981, venivano definiti *'Direttori tecnico sportivi'*, ovvero i *manager* responsabili dell'allestimento e della gestione delle formazioni che partecipano alle competizioni organizzate dalla Federazioni



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



Sportive nazionali e dalle Leghe.

Concentrandosi sulla figura di nostro interesse, gli aspetti che maggiormente appaiono rilevanti sono:

- la denominazione, ormai del tutto anacronistica. La Legge n. 91/1981 riferiva di *‘Direttori tecnico-sportivi’* in ragione dell’esistenza, nell’ordinamento sportivo, della figura del cd. *‘Direttore Tecnico’*, ormai prevista dal Regolamento del Settore Tecnico FIGC *‘fino ad esaurimento del ruolo’* ma non più qualificata tra quelle *‘a regime’*. Il venir meno della figura dei Direttori Tecnici e la prassi ormai invalsa in tutti gli sport professionistici suggerisce un aggiornamento della denominazione di tale profilo professionale in *‘Direttore Sportivo’*, anziché *‘Direttore Tecnico-sportivo’*;
- del resto, l’infelice formulazione della norma originaria aveva prodotto difficoltà interpretative circa la effettiva riconducibilità degli iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC (requisito necessario per associarsi all’A.Di.Se.) alla figura dello sportivo professionista, che, pur non avendo fondamenti concreti e oggettivi, ha necessitato di una precisazione, ad opera dell’Enpals (Circolare 20 del 4 giugno 2002), con cui si chiariva che *‘devono essere iscritti all’Enpals, fondo speciale sportivi professionisti i Direttori Sportivi (per il calcio coloro che sono iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituiti presso la FIGC)’*, nonché di un’ulteriore precisazione ad opera del Direttore Generale della FIGC il quale, con nota del 1° febbraio 2016, affermava a chiare lettere, definendo così la *querelle*, che *‘il Direttore Sportivo è qualificato sportivo professionista dall’art. 2 della Legge n. 91/1981 e, in base a detta legge e al contratto tipo, previsto dall’Accordo Collettivo stipulato con la Vostra associazione, è inequivocabilmente sottoposto al relativo regime previdenziale e assistenziale’*.

La riforma legislativa in programma sarebbe l’occasione per l’opportuno aggiornamento terminologico onde evitare ulteriori fraintendimenti circa la pacifica natura di lavoratore sportivo del Direttore Sportivo.

Inoltre, poiché il DDL prevede, all’art. 4, comma 1, lett. b), il *‘riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea’* tra i principi e criteri direttivi dell’azione governativa, si ritiene che detta peculiarità debba essere valorizzata nel processo di formazione e abilitazione dei Direttori Sportivi.

Il recente provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’11 luglio 2018, n. 27249 in esito al procedimento I812, avente ad oggetto la disciplina federale concernente l’accesso e la formazione delle figure di Direttori Sportivi, ha chiarito come la formazione di tali figure professionali non possa essere riservata esclusivamente alla Federazione di competenza, ma anche ad altri enti accreditati (Università, enti di formazione etc.).

All’esito di tale provvedimento, è stato modificato il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC (C.U. n. 10/A del 26 novembre 2018) nel quale, in ottemperanza alla decisione dell’AGCOM, è previsto, all’art. 3, comma 2bis, che *‘i corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da parte*



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



della Federazione. Le verifiche necessarie ai fini dell'iscrizione all'Elenco Speciale, saranno comunque effettuate in occasione di sessioni organizzate dal Settore Tecnico', così mantenendo, in capo alla Federazione, la prerogativa della verifica 'a valle' della preparazione dell'aspirante Direttore Sportivo (anche formatosi in ambiti esterni alla FIGC) che intenda accedere al mercato calcistico.

Valorizzando il principio di specificità dello sport, si ritiene che, anche a livello legislativo, andrebbe prevista una verifica all'accesso alle professioni sportive da parte della Federazione di competenza, anche in forza di quell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo dalla Legge n. 280/2003, ferma la libertà di formazione e l'assenza di qualsivoglia restrizione sul punto.

Pertanto, a nostro avviso, andrebbe specificato nel provvedimento legislativo che la qualifica di professionista sportivo debba essere riservata a coloro che – a prescindere dal proprio percorso formativo - conseguano la qualificazione e l'abilitazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme e i requisiti emanati dalle federazioni stesse in via esclusiva.

2. Necessità di preciso coordinamento e collegamento tra le professioni sportive e la disciplina previdenziale

La tematica sollevata al punto 1) esprime riflessi anche in ottica previdenziale: è certamente noto che le figure di professionista sportivo si caratterizzano per una vita lavorativa più breve e logorante rispetto a numerose altre attività.

Per tali ragioni, esisteva un fondo speciale, presso l'Enpals, riservato agli sportivi professionisti, oggi confluito nell'Inps ma avente medesime modalità operative.

Il DDL fissa, quali obiettivi dell'azione governativa in punto di riordino delle professioni sportive, la '*definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza*'.

Poiché anche relativamente a tale aspetto – ovverosia l'iscrizione dei Direttori Sportivi nel fondo speciale riservato agli sportivi professionisti – negli anni non vi è stata uniformità interpretativa ed applicativa, nonostante la circolare Enpals n. 20/2002 sembrava avesse chiarito anche le ultime perplessità, sarebbe opportuno un chiarimento a livello legislativo, che, valorizzando il criterio di specificità dello sport espressamente richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del DDL, consenta l'automatica applicazione della disciplina previdenziale speciale a tutti gli sportivi professionisti, e dunque anche ai Direttori Sportivi iscritti al relativo Elenco, e non soltanto agli atleti e agli allenatori.

Si consideri, sul punto, che i Direttori Sportivi sono solitamente ex atleti che, terminata la propria carriera di calciatore, decidono di cimentarsi, anziché nel ruolo di allenatore, in quello di dirigente nel settore specifico dello sport (senza possibilità di praticare la medesima attività in aziende operanti in diversi settori).

Contestualmente, allo scopo di evitare equivoci interpretativi, andrebbe previsto, nell'emandando provvedimento legislativo, che tutti coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di lavoratore dello sport dalla Federazione di appartenenza (e dunque anche gli iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi), siano – ovviamente per il periodo in cui prestino attività per società sportive o



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



Federazioni Sportive Nazionali – iscritti al fondo speciale riservato agli sportivi professionisti, senza eccezioni.

Quando sopra potrebbe essere esteso, mediante norma transitoria, alle posizioni previdenziali attualmente aperte, attesa l'esistenza di trattamenti differenti a fronte di situazioni analoghe (divergendo le interpretazioni dei diversi uffici Inps) e la pendenza di alcuni contenziosi tra iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e Inps su tale aspetto.

In proposito, la circostanza che l'art. 4, comma 1, lett. c), del DDL specifichi, tra gli obiettivi dell'attività governativa, non soltanto l' *'individuazione.....della figura del lavoratore sportivo'*, ma anche, in maniera espressa, la *'definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza'*, presuppone che a tale *species* di lavoratore cd. *'speciale'* debba corrispondere un trattamento assicurativo e previdenziale derogatorio rispetto ai criteri applicabili al rapporto di lavoro ordinario.

3. Previsione della partecipazione di rappresentanti delle categorie di professionisti sportivi tra le componenti tecniche degli organi direttivi delle Federazioni Sportive Nazionali

L'art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, intitolato *'Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI'* prevede che *'negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi'*.

Le Federazioni Sportive Nazionali hanno dato attuazione a tale principio, interpretando, tuttavia, in maniera restrittiva, il concetto di *'atleti e tecnici sportivi'*, con conseguente esclusione, per quanto riguarda il calcio, ambito in cui opera A.Di.Se., dei Direttori Sportivi e dei Preparatori Atletici i quali, nonostante siano pacificamente da considerarsi nel novero dei lavoratori sportivi, non hanno mai avuto rappresentanza negli organi direttivi nazionali della FIGC.

Siffatta impostazione ha creato una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di sportivi professionisti, che peraltro ha impedito la partecipazione, ai processi decisionali, di soggetti come i Direttori Sportivi che avrebbero potuto fornire alla FIGC un contributo significativo data la loro particolare posizione *'mediata'* tra club e atleti/allenatori.

In tale contesto, sarebbe auspicabile, anche per mantenere un adeguato coordinamento con la disciplina legislativa vigente, l'introduzione di una disposizione in forza della quale *'gli allenatori, i direttori sportivi e i preparatori atletici saranno considerati tecnici sportivi ai fini della rappresentatività negli organi elettivi del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dello Statuto del CONI. Si demanda al CONI l'attività di adeguamento degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali'*.



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi



Nell'auspicio che gli spunti di riflessione sopra descritti possano trovare condivisione, si resta a disposizione per qualsivoglia eventuale ulteriore informazione, confronto e/o chiarimento e, con l'occasione, si porgono i migliori saluti.

A.Di.Se.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marotta

Allegati:

- 1) Estratto Regolamento del Settore Tecnico FIGC;
- 2) Circolare Enpals n. 20/2002;
- 3) Comunicazione Direttore Generale FIGC del 1° febbraio 2016;
- 4) Comunicato Ufficiale FIGC n. 10/A del 26 novembre 2018



A. DI. SE.
Associazione Italiana Direttori Sportivi